II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

(94/C 105/09)

COM(94) 38 def. — 94/0034(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato delle regioni,

considerando che il trattato sull'Unione europea (TUE) costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli d'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del TUE, istituiscono una cittadinanza dell'Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o no cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, non sussistano motivi particolari che giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini per origine;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE riconosce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o non partecipare alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che occorre pertanto che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali;

considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di «elezioni comunali»; non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di «elezioni comunali»; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro sud-

divisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale; che, per contro, ne sono escluse le elezioni che si svolgono all'interno degli organi comunali e le elezioni — dirette o indirette — dei membri di un'assemblea parlamentare ad opera dei rappresentanti elettivi degli organi comunali;

considerando che l'ineleggibilità può derivare da decisioni individuali adottate dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica delle cariche elettive comunali, è opportuno che gli Stati membri possano prendere i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine venga reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che questo problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengano necessario li assoggettino tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

considerando che, dato che le attribuzioni del capo o dei membri dell'organo esecutivo degli enti locali di base implicano una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali, è opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini;

considerando che quando la normativa di uno Stato membro prevede l'incompatibilità fra le cariche elettive comunali ed altre funzioni nello stesso Stato è opportuno consentire a tale Stato membro di disporre che tali incompatibilità sussistano anche con riferimento a funzioni equivalenti esercitate dagli stessi soggetti in altri Stati membri;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, dai problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua intrinseca natura, dev'essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui i cittadini dell'Unione stranieri in età di voto rappresentano oltre il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in questione deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere dispensati da alcune formalità previste dalla presente direttiva;

considerando che alcuni Stati membri accordano già a tutti i cittadini dell'Unione o ai cittadini di altri Stati membri il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali; che, pertanto, è opportuno salvaguardare questi diritti acquisiti dispensando i suddetti cittadini da talune formalità previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio.

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, si intende per:

1) «ente locale di base», gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

2) «elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale e diretto volte a designare i membri dell'assemblea rappresentativa e, qualora sia previsto a norma della

legislazione dello Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;

3) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

4) «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

5) «liste elettorali», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dalle autorità competenti secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

6) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o cittadino eleggibile;

7) «dichiarazione formale», la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza sia passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento, soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato,

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza possiede i requisiti cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza secondo le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

1. Qualora per i cittadini dello Stato membro di residenza sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale per essere elettori o eleggibili, chiunque sie elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi propri cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la loro residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa norma. La loro residenza principale è determinata prendendo in considerazione anche le residenze in altri Stati membri.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni delgi Stati membri che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità degli elettori e dei candidati comunitari in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o penale, è stato privato del diritto di eleggibilità conferitogli dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata inammissibile qualora l'interessato non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo o di membro dell'organo esecutivo comunale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini.

Articolo 6

1. Le persone eleggibili di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

2. Gli Stati membri possono disporre che le cariche elettive comunali nello Stato membro di residenza siano incompatibli anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

CAPO II

Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Articolo 7

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti sulle liste elettorali.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3, che ne abbia espresso la volontà, di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore

cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

Lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un valido documento d'identità.

3. Gli elettori di cui all'articolo 3, iscritti nelle liste elettorali dello Stato di residenza, vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori cittadini di tale Stato membro, finché non chiedano la cancellazione o finché non siano cancellati d'ufficio in quanto siano venuti meno i requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro viene iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

Articolo 9

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, chiunque sia eleggibile ai sensi dell'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che chiunque sia eleggibile ai sensi dell'articolo 3

— presenti, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non ha perduto il diritto di eleggibilità in tale Stato ovvero che ad esse non consta la perdita di tale diritto,

— presenti un valido documento d'identità,

— indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni imcompatibili contemplate dall'articolo 6, paragrafo 2,

— indichi il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

Articolo 10

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della sua candidatura.

2. Contro il diniego d'iscrizione nelle liste elettorali e il diniego di ammissione della candidatura l'interessato può esperire gli stessi rimedi giuridici che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Articolo 11

Lo Stato membro di residenza comunica, in tempo utile e in maniera adeguata, a chiunque sia elettore ed eleggibile ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

CAPO III

Disposizioni derogatorie e transitorie

Articolo 12

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20 % del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva,

a) di riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato di consigliere comunale,

b) di riservare il diritto di eleggibilità a chi sia eleggibile ai sensi dell'articolo 3 purché abbia compiuto, in tale Stato membro, un periodo di residenza minimo, che non può eccedere la durata dell'organo suddetto, e

c) di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di uno altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 5 a 11 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE e propone gli adeguamenti del caso.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Articolo 13

I cittadini dell'Unione che, al 1° gennaio 1996, hanno già il diritto di votare alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza e siano iscritti nelle liste elettorali di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste dall'articolo 8 in occasione delle prime elezioni comunali in cui la presente direttiva sarà applicata a norma dell'articolo 14.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

alla direttiva che stabilisce la modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva s'intende per ente locale di base:

— *per la Danimarca:*

  — amtskommune, Københavns kommune, Frederiksbergs kommune,

  — primærkommune;

— *per il Belgio:*

  — commune/gemeente/Gemeinde;

— *per la Germania:*

  — kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis,

  — Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin,

  — Stadt-, Gemeinde- oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften;

— *per la Grecia:*

  — κοινότης (koinotis),

  — δήμος (dimos);

— *per la Spagna:*

  — municipio,

  — entidad de ámbito territorial inferior al municipal;

— *per la Francia:*

  — commune,

  — arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune;

— *per l'Irlanda:*

  — county, county borough,

  — urban district, non-county borough, town;

— *per l'Italia:*
  — comune,
  — circoscrizione;
— *per il Lussemburgo:*
  — commune;
— *per i Paesi Bassi:*
  — gemeente,
  — deelgemeente;
— *per il Portogallo:*
  — conselhos, municipios,
  — freguesias;
— *per il Regno Unito:*
  — counties in England und Wales, regions in Schotland,
  — districts, metropolitan districts, London boroughs, isles authorities,
  — parishes in England, communities in Schotland und Wales.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

(94/C 105/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 89 def. — 94/0075(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 marzo 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992 (1), ha istituito misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia e inviati nel 1992 e 1993 agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo;

considerando che il protrarsi del conflitto in corso nei territori dell'ex Iugoslavia rende opportuna la proroga, per un periodo massimo di un anno, didette misure di assistenza temporanea agli operatori costretti ad aggirare tali territori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92, l'espressione «nel 1992 e nel 1993» è sostituita dall'espressione «nel 1992, nel 1993 e nel 1994».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stato membro.

(1) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.